

## **sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

**SaraVeicoli**

### **Fascicolo Informativo**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

## NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARAVEICOLI

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

**La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' [www.sara.it](http://www.sara.it)**

**E' possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet dell'impresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonche' in base alla formula contrattuale indicata tra le possibili offerte dall'impresa.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, e' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Societa' del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 FAX +39 06 8475223 Sito Internet [www.sara.it](http://www.sara.it)

Indirizzo e-mail [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: € 353.000.000
- Capitale sociale : € 55.000.000
- Totale delle riserve patrimoniali: € 328.000.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto SaraVeicoli e' stipulato con tacito rinnovo. Il termine per la disdetta e' di 15 giorni prima della scadenza.

#### 3. Coperture assicurative offerte

Il contratto SaraVeicoli puo' essere stipulato, per la RCA, con le formule tariffarie Bonus Malus, Franchigia, Fissa con Pejus. Per le caratteristiche di tali formule si veda l'articolo 2.13 lettere F, M ed N.

Oltre alla RCA possono essere pattuite coperture per Incendio, Furto e Rapina, Kasko, altre garanzie complementari, Infortuni del conducente.

Per i contratti con garanzie Incendio, Furto e Rapina che siano connessi a finanziamenti, i costi a carico del contraente sono mediamente pari al 14% del premio imponibile di tali garanzie (pari in media ad € 20,44), di cui mediamente percepito dall'intermediario il 10,5% (pari in media ad € 15,33).

#### **AVVERTENZA: la garanzia RCA prevede la possibilita' di rivalsa nei casi specificamente indicati dall'art. 2.2.**

Per rivalsa si intende la possibilita' che Sara chieda la restituzione, in tutto o in parte, degli importi risarciti al terzo danneggiato.

**AVVERTENZA: le garanzie diverse dalla RCA possono prevedere limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, si vedano in particolare gli articoli 4.2, 5.2, 6.3, 6.10.10, 7.1.**

**AVVERTENZA: alcune garanzie diverse dalla RCA prevedono la presenza di franchigie o scoperti, che sono indicati sulla scheda di polizza (mod. 201/A).**

Si intendono per:

- franchigia, l'importo in valore (indicato in €) che non viene risarcito;
  - scoperto, l'importo in percentuale (espresso in %) che non viene risarcito. Lo scoperto puo' prevedere un minimo in valore. Ad esempio, nel caso di danno risarcibile ai sensi della polizza quantificato in € 1.000,00, si avra':
- nel caso di franchigia di € 250,00 un risarcimento di € 750,00 (1.000 meno 250);
  - nel caso di scoperto del 10% un risarcimento di € 900,00 (1.000 meno 100);
  - nel caso di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 un risarcimento di € 800,00 (1.000 meno 200).

#### 3.1. Estensioni della copertura

Estensioni della copertura possono essere pattuite contrattualmente, a richiesta del Contraente, nei casi previsti dall'art. 2.14.

#### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

**La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.**

### 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

**AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la nullità del contratto o comunque la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.**

### 6. Premi

Il premio assicurativo deve essere versato anticipatamente e, di regola, con cadenza annuale. È consentito il frazionamento in due rate semestrali anticipate con oneri aggiuntivi pari al 4% del premio stesso.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a SARA assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della SARA assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore ad € 750,00 annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore ad € 750,00 annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie SARA assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta Banca Sara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Sara all'Agente.

**AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (per esempio in caso di demolizione del veicolo, o di suo furto totale senza ritrovamento) il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio RCA pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.**

### 7. Informativa in corso di contratto

Sara trasmetterà al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti (Regolamento ISVAP n. 4 e successive modificazioni) relativamente al premio proposto per il rinnovo annuale del contratto.

Le imprese assicurative hanno inoltre un obbligo di comunicare tempestivamente al contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

### 8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Come previsto dalla normativa vigente (Regolamento ISVAP n. 4 e successive modificazioni) almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale Sara invia al domicilio del Contraente indicato in polizza l'attestazione sullo stato del rischio, purché il periodo di osservazione si sia concluso ed il contratto abbia avuto durata pari ad almeno un anno. Il Proprietario del veicolo ha diritto di ricevere copia di tale attestato entro quindici giorni dalla sua eventuale richiesta.

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto, per il veicolo di cui riporta la targa, oppure per altro veicolo della stessa tipologia e del medesimo proprietario, comprovando la cessazione del precedente rischio.

Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità dell'attestazione è posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.

Il periodo di validità viene prorogato fino a 5 anni (a partire dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce) se il Contraente rilascia dichiarazione che l'attestazione non è stata utilizzata in precedenza e che il veicolo non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto a quella della stipula.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito Bonus Malus, del Pejus per sinistri e della Franchigia si veda l'art. 2.13 lettere F, M ed N.

**AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale c.d. CU riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto delle diverse compagnie. Il premio RCA delle polizze con forma tariffaria Bonus Malus dipende dalla classe di merito aziendale, e non dalla CU.**

### 9. Recesso

Per recedere dal contratto il Contraente deve inviare a mezzo raccomandata o telefax alla sede di Sara o dell'agenzia cui è assegnato il contratto, almeno 15 giorni prima della scadenza annuale.

Sara provvede, ad ogni scadenza annuale, ad informare il Contraente circa il premio proposto per il rinnovo. Qualora l'incremento di premio RCA proposto rispetto all'annualità assicurativa precedente superi il tasso di inflazione programmata non si applica il termine di 15 giorni sopra indicato, e la disdetta può essere inviata fino al giorno di scadenza.

### 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

**I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166.**

**Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.**

### 11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

### 12. Regime fiscale

Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura indicata dalla normativa vigente, che al momento dell'emissione del contratto è la seguente:

- 12,5% per la Responsabilità Civile Auto;
- 13,5% per le garanzie Corpi di Veicoli Terrestri;
- 2,50% per le garanzie Infortuni.

Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,5%. Tale contributo è evidenziato in polizza ed è fiscalmente detraibile.

### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 13. Procedura per il risarcimento del danno

In caso di sinistro, deve essere dato prontamente avviso a Sara, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo (Constatazione amichevole d'incidente) per i sinistri RCA, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

Qualora dal sinistro RCA siano derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali, non aventi carattere permanente, guaribili entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 3 L. 39/1977 e relativo Regolamento.

Il danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio Assicuratore, qualora le Imprese che assicurano la R.C. Auto dei veicoli coinvolti nel sinistro aderiscano alla Convenzione Indennizzo Diretto e ne ricorrano i presupposti. Si veda l'articolo 2.10.

L'elenco dei centri di liquidazione danni Sara è disponibile sul sito [www.sara.it](http://www.sara.it).

Ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) in materia di RCA l'impresa di assicurazione deve formulare offerta di risarcimento al danneggiato entro sessanta giorni da quello in cui ha ricevuto la relativa richiesta corredata dalla documentazione idonea a quantificare il danno se vi sono esclusivamente danni a cose. Il termine è ridotto a trenta giorni se il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti ed è innalzato a novanta giorni se nel sinistro si sono verificati danni a persone. L'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione da parte del danneggiato.

**AVVERTENZA: l'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, provvedere alla denuncia.**

#### 14. Incidenti stradali con controparti estere

Gli articoli da 151 a 155 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) disciplinano la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

#### 15. Accesso agli atti dell'impresa

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), i contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. A tal fine l'interessato deve proporre richiesta scritta, e l'accesso gli deve essere consentito entro sessanta giorni da tale richiesta.

#### 16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Assistenza Clienti, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail [gest.reclami@sara.it](mailto:gest.reclami@sara.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### 17. Glossario

Nel testo di polizza si intendono per:


- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **Cristalli:** le parti del veicolo, costituite da materiali trasparenti, che hanno lo scopo di consentire al conducente la visuale all'esterno del veicolo in marcia o in manovra. Non sono considerati cristalli le coperture trasparenti del tetto, i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori, nonché le finestrature degli autocaravan e delle roulotte
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- **Danno totale:** la perdita totale del veicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

## NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARAVEICOLI

- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- **Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.
- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a Sara
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del veicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato, equiparato il coniuge in comunione dei beni, ovvero colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà per i ciclomotori trasporto cose ed i quadricicli leggeri trasporto cose
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- **Sara:** Sara Assicurazioni Spa
- **Scoperto:** l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- **Sinistro totale:** perdita anche temporanea del veicolo
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
- **Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Valore a nuovo:** valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
- **Valore commerciale:** il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, come risultante dalla media delle due edizioni del mercuriale Eurotax (edizione gialla ed edizione blu), escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del veicolo
- **Veicolo:** il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

**Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale  
Alessandro Santoliquido





**sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

# SaraVeicoli

## Condizioni di assicurazione

Modello 201AB edizione 8/2009



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**  
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.  
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008  
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni DMCIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

**1.1 Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 201/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure - ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.**

**1.2 Aggravamento del rischio**

**Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati in base ai quali è stato determinato il premio.**

**La mancata o inesatta o reticente comunicazione dell'avvenuta variazione di tali dati può comportare ai sensi dell'art. 1898 C.C. l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.**

**1.3 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, SARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**1.4 Altre assicurazioni**

**Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.**

**1.5 Pagamento del premio**

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

**1.6 Adeguamento del premio**

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio. Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

**Il termine previsto dall'art. 1901 C.C. secondo comma non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.**

**1.7 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

**Salvo quanto previsto dall'art. 1.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.** Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia

## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME GENERALI

stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### 1.9 Oneri fiscali

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

#### 1.10 Rinvio alle norme di legge

**Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.**

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE

#### 2.1 Oggetto dell'assicurazione (Rischi assicurati)

SARA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod.201/A). L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, salvo quanto previsto dal successivo art. 2.2.

SARA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria e indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

SARA, inoltre, assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. Sono esclusi i danni da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.

#### 2.2 Esclusioni e Rivalsa

**L'assicurazione non è operante:**

**L'assicurazione non è operante:**

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **nel caso di esercitazioni di guida di ciclomotori e quadricicli trasporto cose, se le stesse avvengono senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- **nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285;**
- **all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.**

**Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.**

**L'assicurazione non è operante, nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, pertanto non si applica l'art. 144 della Legge.**

#### 2.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da SARA detto certificato.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di



## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE

assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da SARA detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

#### 2.4 Forme assicurative

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

#### 2.5 Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: cessione del contratto di assicurazione (caso A), risoluzione del contratto (caso B), ovvero conservazione del contratto per altro veicolo di sua proprietà (caso C).

Relativamente al:

caso A) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente:

- il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a SARA e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;
- SARA, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. SARA non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio;

caso B) risoluzione del contratto:

- la polizza sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno, e l'eventuale Carta Verde. SARA restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

caso C) conservazione del contratto per altro veicolo di proprietà dell'alienante:

- previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo ceduto, la polizza è resa valida per altro veicolo di proprietà dell'alienante, SARA, relativamente ai contratti di durata annuale, prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso. Detta facoltà viene riservata all'Assicurato anche in caso di consegna del veicolo in conto vendita documentata dalla relativa procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli.

#### 2.6 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero copia del certificato di proprietà del veicolo con l'annotazione di ritiro definitivo ed esclusivo su area privata, ovvero copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22/1997 ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 5, settimo comma, del D. Lgs. n. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione. Il Contraente è inoltre tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula di contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Qualora la cessazione del rischio sia successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito al netto dell'eventuale integrazione.

In alternativa alla risoluzione, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, fermo il proprietario, SARA procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

#### 2.7 Sospensione in corso di contratto

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi:

- di contratti di durata inferiore all'anno;
- di contratti relativi a ciclomotori, quadricicli trasporto cose, rimorchi ed autocaravan

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. All'atto della sospensione SARA rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 1 mese, con rinuncia però, da parte di SARA, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da SARA.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

#### 2.8 Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, SARA trasmette al Contraente o, se persona diversa, al Proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria l'attestazione dello stato del rischio in conformità alle disposizioni normative vigenti.

**Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria. L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso a causa di sospensione della garanzia nel corso del contratto, di cessazione del contratto, di efficacia della garanzia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio, di cessazione del rischio, oppure di qualsiasi altro motivo, il Contraente ed il proprietario hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.**

**L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.**

#### 2.9 Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### 2.10 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'ISVAP (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre sul veicolo), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telefonica a SARA.

**La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro (art. 1913 C. C.) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.**

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di incidente occorso in Italia con veicolo straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione n. 39 - 20145 Milano MI).

**A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, SARA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio nella gestione del sinistro (art. 1915 C. C.).**

#### 2.11 Gestione delle vertenze

SARA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

SARA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale alle quali non sia stata condannata come responsabile civile.

#### 2.11 Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle Imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In alternativa il Contraente ha diritto alla sospensione del contratto, oppure al trasferimento delle garanzie su altro veicolo a condizione che resti invariato il proprietario e previo eventuale conguaglio di premio.

Su richiesta del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario ovvero dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria SARA rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

#### 2.13 Condizioni speciali

**Operante solo quella relativa alla forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).**

#### F) Bonus/Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in

## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE

assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'art. 2.9, e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa.

La classe d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A) e dipende dalle dichiarazioni del Contraente, dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla regolamentazione tariffaria.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione dello stato del rischio (ovvero l'eventuale contratto temporaneo, in questo caso va consegnata altresì l'attestazione precedente, o la dichiarazione di sinistralità per veicolo assicurato all'estero, rilasciati dal precedente assicuratore). Il contratto è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione, sempre che non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa.

Qualora siano trascorsi oltre 12 mesi ma non oltre 5 anni dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione ed a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato successivamente alla scadenza di detto contratto. Il contratto in tal caso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli non assicurati da oltre 5 anni, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione ed a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato nei sessanta mesi precedenti alla data di stipulazione del contratto. Il contratto in tal caso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito d'ingresso definita in tariffa.

In mancanza della consegna della documentazione di cui ai precedenti commi il contratto è assegnato alla classe di merito più elevata. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all'atto della riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.

Nel caso in cui il Contraente presenti una nuova edizione dell'attestazione eventualmente rilasciata dal precedente assicuratore con dati rettificati entro 18 mesi dalla stipulazione SARA provvederà alla riclassificazione del contratto ed all'eventuale conguaglio.

Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio.

In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato alla classe di merito più elevata. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all'atto della riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus.

0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 2 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 5 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

In caso di veicolo consegnato in conto vendita che non sia stato alienato il nuovo contratto eventualmente stipulato per detto veicolo sarà assegnato alla classe di ingresso prevista per i veicoli assicurati per la prima volta dopo cambio di proprietà, a condizione che dalla data di documentata consegna in conto vendita siano trascorsi non meno di 3 mesi e non più di 12 mesi.

La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'evoluzione delle classi Bonus Malus, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al veicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa).

#### **I) Veicoli a trazione elettrica (esclusi filobus)**

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo indicato in polizza funziona a trazione elettrica.

#### **K) Macchine operatrici su cingoli e autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco**

Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.

#### **M) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus.

Se nel periodo di osservazione quale definito all'art. 2.9 si siano verificati 2 sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione si siano verificati 3 o più sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Nel caso che il contratto stipulato con SARA si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la

## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE

maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2.8 essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da 12 mesi ma non oltre 5 anni, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 5 anni, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, l'eventuale maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

In mancanza della consegna della documentazione di cui ai precedenti commi il contratto è assegnato alla classe di merito più elevata. La classe è soggetta a revisione, con congruaggio del premio all'atto della riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato da SARA entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al P. R. A. per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P. R. A.;
- c) veicolo assicurato in precedenza con forma franchigia.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato o del locatario, nel caso di contratti di leasing.

#### **N) Franchigia fissa e assoluta**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

#### **O) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici**

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.

### **2.14 Condizioni aggiuntive**

#### **B) Veicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

#### **D) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus**

SARA assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

#### **J) Deroga alla tacita proroga**

A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

**Non si applicherà, pertanto, a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C.**

## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE

#### **X) Deroga alla tacita proroga**

A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Sarà applicata a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo la data di scadenza del contratto.

#### **R) Rimorchio**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

#### **S) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.2, per un importo massimo di € 500.

#### **T) Terzi trasportati su veicoli adibiti al trasporto di cose - Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni prevista dall'art. 2.2**

SARA, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. 2.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.

#### **W) Carta Verde**

La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, SARA risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagata.

La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a SARA; SARA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3.

## ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLA OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME GENERALI

#### **3.1 Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 201/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

#### **3.2 Aggravamento del rischio**

**Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati in base ai quali il premio è determinato.**

**Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da SARA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C. C.**

#### **3.3 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, SARA è tenuta a ridurre il premio delle rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **3.4 Altre assicurazioni**

**Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.**

### **3.5 Pagamento del premio**

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.** Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto contro rilascio di quietanze emesse da SARA, recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

### **3.6 Adeguamento del premio**

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio. Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. **Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.**

Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

**Il termine previsto dall'art. 1901 C.C. secondo comma non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.**

### **3.7 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **3.8 Disdetta in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o SARA possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 15 giorni.**

### **3.9 Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione**

**Salvo quanto previsto dall'art. 3.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **3.10 Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

### **3.11 Rinvio alle norme di legge**

**Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.**

## **NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA**

### **4.1 Rischi assicurati**

SARA si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza ed alle condizioni di seguito riportate, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza degli eventi assicurati dalle garanzie indicate nella scheda di polizza (mod. 201/A) e rientranti fra quelle sotto riportate.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 201/A), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso, viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verificano successivamente nel medesimo periodo fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

GARANZIE:

**a) Incendio** - La garanzia riguarda i danni conseguenti a:

- incendio;
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;

- azione del fulmine;

SARA, inoltre, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso. Non sono considerati terzi l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado; nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore.

**Sono esclusi i danni:**

- **conseguenti ad inquinamento o da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;**
- **risarcibili con polizza di assicurazione R.C.A.**

**b) Furto e Rapina** - La garanzia riguarda i danni conseguenti a:

- furto (consumato o tentato);
- rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati agli accessori costituenti dotazione di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno del veicolo. Viceversa **gli accessori non di serie sono compresi a condizione che siano saldamente fissati all'interno del veicolo e che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato.**

**Esclusivamente per le apparecchiature audio-fono-visive, l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

## 4.2 Esclusioni

**Sono esclusi i danni:**

- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;**
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;**
- concernenti:**
  - apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno del veicolo;**
  - accessori e pezzi di ricambio non incorporati nel veicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;**
  - dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;**
- da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;**
- da incendio conseguente ad eventi socio-politici o a dolo di terzi;**
- da circolazione.**

## 4.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

## 4.4 Scoperto e franchigia relativo alla garanzia Furto

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dello scoperto con il minimo indicato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).**

## 4.5 Garanzie aggiuntive alla garanzia Incendio

(Operanti soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

### **U) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da eventi sociopolitici e naturali**

A parziale deroga dell'art. 4.2 lettera a), la garanzia Incendio comprende i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo. L'assicurazione non opera per i veicoli adibiti al trasporto di infiammabili.

### **Z) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da atti di vandalismo e grandine**

A parziale deroga dell'art. 4.2 lettera a), la garanzia Incendio comprende i danni conseguenti ad atti dolosi di terzi o di vandalismo e da

caduta di grandine.

Per le garanzie indicate alle lettere U) e Z) l'Assicurato, in caso di sinistro, dovrà fare denuncia immediata all'Autorità - ove ne ricorrano i presupposti inoltrando a SARA copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa - o direttamente a SARA, la quale corrisponderà l'indennizzo, per i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi sociopolitici, naturali e grandine, sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo di € 100**; per i danni conseguenti ad atti dolosi di terzi o di vandalismo il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno **scoperto del 10% con il minimo di € 255**.

#### **4.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi sociopolitici o atto vandalico e da furto di cose non assicurate, alla denuncia di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

**L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.**

**Inoltre è tenuto a consegnare a Sara tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.**

#### **4.7 Determinazione dei danni indennizzabili**

Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.8, in caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

**Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 C.C..

#### **4.8 Non applicabilità del degrado**

SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo, purché il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Inoltre SARA non terrà conto, in caso di danno parziale, del deprezzamento intervenuto per vetustà del veicolo, purché il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Il disposto del precedente comma **non si applica per veicoli il cui costo d'acquisto**, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione (costituita da fattura o atto di vendita), **risulti superiore a € 42.000, I.V.A. compresa.**

#### **4.9 Liquidazione del danno**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **incendio**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di **furto totale senza recupero** del veicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire il veicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;



- in caso di **furto totale con recupero** del veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate;
- in caso di eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di eventi naturali o di grandine: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 4.7, il controvalore.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l'Assicurato deve rilasciare a SARA procura per la vendita del veicolo rubato.

#### **4.10 Ritrovamento e recupero del veicolo rubato**

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA e di collaborare con la stessa per il recupero.

In tal caso SARA procederà al recupero del veicolo rubato, ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.

Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero del veicolo rubato sommato all'indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale del veicolo stesso, SARA non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.

Qualora l'Assicurato proceda direttamente al recupero del veicolo, SARA risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però, il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 201/A).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

#### **4.11 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale**

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall'art. 4.1.

#### **4.12 Vincolo a favore di terzi**

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, SARA si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

### **NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTI**

#### **5.1 Rischi assicurati**

SARA si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza ed alle condizioni di seguito riportate, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, durante la circolazione, in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- b) danni accidentali conseguenti a:
  - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
  - ribaltamento;
  - fuori uscita di strada.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 201/A), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso, viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verificano successivamente nel medesimo periodo fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

## 5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- l) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. 5.1;
- m) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato;
- n) avvenuti durante la guida da parte di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n.285;
- o) conseguenti a manovre a spinta o a mano o a circolazione "fuoristrada"

## 5.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

## 5.4 Scoperto e franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dello scoperto con il minimo indicato nel frontespizio di polizza (mod.201/A).

## 5.5 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

## 5.6 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 5.7 in caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

**Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907. C.C..

### 5.7 Non applicabilità del degrado

SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo, purché il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Inoltre SARA non terrà conto, in caso di danno parziale, del deprezzamento intervenuto per vetustà del veicolo, purché il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Il disposto del precedente comma **non si applica per veicoli il cui costo d'acquisto**, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione (costituita da fattura o atto di vendita), **risulti superiore a € 42.000, I.V.A. compresa.**

### 5.8 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione di cui all'art. 5.1 lett. a);
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate;
- ulteriore documentazione (costituita da scontrini, certificati di garanzia o quant'altro), idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 5.6, il controvalore.

### 5.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall'art. 5.1.

### 5.10 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, SARA si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

## NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE GLOBALE COMPLEMENTARI

### FERMO MACCHINA, R.C. TRASPORTATI, PERDITE PECUNIARIE, ROTTURA CRISTALLI, RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA, PERDITA CHIAVI

#### 6.1 Rischi assicurati

##### Fermo macchina

SARA corrisponde l'indennità indicata nella formula prescelta, di cui all'art. 6.5, per ogni giorno di fermo (forzata sosta tecnicamente necessaria per la riparazione dei danni) del veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, indipendentemente dal tempo effettivo impiegato dal riparatore.

L'assicurazione è prestata per un massimo di sette giorni di fermo per ogni sinistro e per non più di due sinistri per ciascun periodo di assicurazione.

In caso di danno totale verrà corrisposta l'indennità per il periodo massimo di sette giorni. **È condizione essenziale per l'operatività della garanzia: che sia stata presentata a SARA denuncia di sinistro di R.C.A., redatta sull'apposito stampato (Constatazione amichevole di incidente di cui all'art. 2.10) e firmata congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; che al sinistro stesso tornino applicabili le procedure della Convenzione Risarcimento Diretto (C.A.R.D.); che del sinistro risulti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.**

##### R.C. trasportati

SARA si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A..

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A) per la garanzia R.C.A.

Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato.

**Perdite pecuniarie**

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 6.5, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- a) la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti il veicolo assicurato;
- b) il parcheggio e/o la custodia del veicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- c) la reimmatricolazione del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- d) la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per il veicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. del veicolo stesso.
- e) la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo.

**Rottura cristalli**

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 6.5, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli del veicolo a seguito di loro rottura accidentale (escluse rigature e scheggiature).

Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.

La **garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 100.**

Non si fa luogo all'applicazione dello scoperto se l'Assicurato, per la sostituzione o per la riparazione, si rivolge ad un centro specializzato, convenzionato con SARA, per la riparazione e sostituzione di cristalli.

**Rinuncia all'azione di rivalsa**

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- b) in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida del veicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

**Perdita chiavi**

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 155 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse;
- per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

**6.2 Garanzia aggiuntiva Incendio**

Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

SARA si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 520, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore del veicolo.

**6.3 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) **avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;**
- b) **verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- c) **verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) **causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;**
- e) **causati da dolo di terzi;**
- f) **verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- g) **cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- h) **subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);**
- i) **occorsi durante la circolazione fuori strada;**
- j) **conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.**

**6.4 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino.

### 6.5 Formule

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

**Massima** - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 6.1 e 6.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 8 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie con il massimale di € 260 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 520 per ciascun periodo di assicurazione; Rinuncia all'azione di rivalsa; Perdita chiavi; Controversie contrattuali.

**Super** - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 6.1 e 6.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 5,2 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e) dell'art. 6,1, con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; Rinuncia all'azione di rivalsa relativamente al caso di cui alla lettera a); Perdita chiavi; Controversie contrattuali.

**Base** - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 6.1 e 6.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 5,2 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e) dell'art. 6,1, con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione.

### 6.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di SARA. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

### 6.7 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- **per Fermo macchina:** copia della denuncia di sinistro RCA presentata a SARA; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni.;
- **per Perdite pecuniarie:** copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della R.C.A.;
- **per Rottura cristalli:** fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;
- **per Perdita chiavi:** fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

### 6.8 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo d'assicurazione in corso.

## CONTROVERSIE CONTRATTUALI

### 6.9 Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da SARA a:

**ARAG Assicurazioni S.p.A.** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

**6.10 Rischi assicurati****6.10.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di € 2.500**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi previsti dall'Art. 6.10.9**.
2. Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 6 comma 4 "Gestione del caso assicurativo";
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 6 comma 5 "Gestione del caso assicurativo";
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - Il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 4 comma 3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

**6.10.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

1. L'Assicurato è tenuto a:
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

**6.10.3 - Insorgenza del caso assicurativo**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
  - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
  - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
  - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati **già disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
  - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
  - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

**6.10.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

**6.10.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

**6.10.6 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**6.10.7 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

**6.10.8 - Assicurati**

Le garanzie previste all'Art. 6.10.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate:

al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente** autorizzato, ai Trasportati, per i casi assicurativi connessi al **veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

**6.10.9 - Prestazioni garantite**

Le garanzie previste all'Art. 6.10.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate per:

- sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100. La presente garanzia, opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200.**

La prestazione è operante a titolo esemplificativo per controversie relative al veicolo assicurato in merito:

- alla riparazione del veicolo;
- alla manutenzione del veicolo;
- alla fornitura di carburante;
- acquisto e vendita del veicolo.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione** in polizza del veicolo. **La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.**

**6.10.10 - Esclusioni**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di**

## ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLA OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE GLOBALE COMPLEMENTARI

- vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
  - d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
  - e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
  - f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
  - g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
  - h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
  - i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
  - j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
  - k) per controversie con Sara e/o Arag.

## IL CONDUCENTE

### NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI

#### 7.1 Oggetto e delimitazione della garanzia - Esclusioni

L'assicurazione concerne esclusivamente gli infortuni da circolazione subiti dal conducente.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od un'inabilità temporanea.

Qualora per effetto della garanzia di Responsabilità Civile, SARA fosse tenuta a risarcire il danno conseguente ad Infortunio, che dia diritto ad una indennità in base alla presente polizza, tale indennità sarà imputata al risarcimento dovuto in sede di responsabilità civile; ove il danneggiato o i suoi aventi causa avessero promosso azione legale e poi avessero receduto o fossero rimasti in essa soccombenti, l'indennità sarà liquidata sotto deduzione delle spese sostenute per resistere alla predetta azione.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o d'incoscienza da qualunque causa determinati, nonché quelli conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo (comprese quelle discali), da qualunque causa determinate, le conseguenze di sforzi in genere, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi del secondo comma, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.

L'assicurazione comunque non vale per le persone colpite da apoplezia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, alcoolismo, tossicomanie, diabete o da altre infermità o mutilazioni gravi e permanenti e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

SARA rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del C.C., salvo che per le spese di cura e rette di degenza.

#### 7.2 Criteri di indennizzabilità

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 7.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### 7.3 Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 7.2 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio Medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

#### 7.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i territori degli Stati Europei esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.



### **7.5 Morte e Invalidità Permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, SARA liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.

In difetto di designazione, SARA liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi dell'Assicurato. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, SARA liquida la somma assicurata se si tratta di invalidità totale oppure, se si tratta di invalidità parziale, una indennità corrispondente alla percentuale della somma assicurata corrispondente al grado di invalidità determinato in base alla tabella allegata al "Testo unico" delle disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni sul Lavoro (D.P.R. 30/6/1965, n. 1124), senza peraltro applicare la franchigia contemplata dall'art. 74 della legge stessa.

La perdita totale od irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerato come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.

L'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite dopo che l'indennità per invalidità permanente sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura determinata, SARA paga agli aventi diritto l'importo liquidato od offerto.

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponderà agli aventi diritto la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

### **7.6 Rimborso Spese di Cura**

Concerne, sino alla concorrenza dei massimali indicati, il rimborso delle spese rese necessarie da un infortunio indennizzabile a norma di polizza e sostenute per:

- a) onorari dei medici e dei chirurghi, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), terapie fisiche e spese farmaceutiche, queste ultime entro il limite del 10% del massimale assicurato per dette prestazioni;
- b) rette di degenza in ospedale o clinica per ricovero prescritto dal medico curante a seguito dell'infortunio medesimo per un periodo massimo di 50 giorni.

Il rimborso viene effettuato da SARA a guarigione clinica ultimata su presentazione di documenti giustificativi (notule del medico, ricevute dal farmacista, dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica, ecc.).

In caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa.

La domanda per il rimborso, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata a SARA, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.

Qualora l'Assicurato fruisca di assicurazione sociale, la garanzia è prestata per le spese o l'eccedenza di spese da questa non rimborsate.

### **7.7 Indennità di degenza**

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero (degenza con pernottamento) in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

### **7.8 Casi e somme assicurate - Formule**

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza mod. 201/A.

**Massima** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, € 1.600.

**Super** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno.

**Normale** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 26.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 26 al giorno.

## IL CONDUCENTE

### NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI

**Media** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000.

**Base** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 26.000;
- caso invalidità permanente totale, € 26.000.

#### Documentazione contrattuale

Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti, deve esibire:

- a) un proprio documento d'identità;
- b) il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell'intestatario al P.R.A. o, qualora trattasi di ciclomotore, del possessore del bene, se persona diversa dal Contraente.
- c) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre il Contraente deve fornire a SARA i documenti di seguito indicati.

#### A. Consegna della documentazione

La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla variazione contrattuale.

Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di circolazione, nelle more dei termini previsti dalla legge per l'annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti:

- a) ricevuta rilasciata dalla MCTC, ovvero dal PRA ovvero da Agenzia di Pratiche Auto autorizzata, da cui risulti che la richiesta di trascrizione è stata presentata;
- b) copia della carta di circolazione del veicolo precedente all'annotazione;
- c) copia del certificato di proprietà (o foglio complementare) del veicolo precedente all'annotazione;
- d) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., relativa ai dati del veicolo e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c), contenente l'impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale.

#### B. Contratti di nuova stipula

##### Veicoli assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione del veicolo;
- b) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore;
- c) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre, se dalla data della voltura (o d'acquisto in caso di ciclomotore) o della scadenza del contratto ceduto sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C. che il veicolo non ha circolato e viene assicurato per la prima volta dal giorno della voltura (o d'acquisto in caso di ciclomotore) o della scadenza contrattuale a quello della stipula.

Se il contratto è relativo ad un veicolo rilasciato in conto vendita e successivamente non alienato, il Contraente è tenuto ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli.

Il Contraente, se intende avvalersi dell'assegnazione di una classe di merito Bonus Malus maturata su altro veicolo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 40 del 2/4/2007, è tenuto a consegnare in originale anche i seguenti documenti:

- d) l'ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da cui chiede di mutuare la classe Bonus Malus;
- e) certificato di stato di famiglia dell'intestatario al PRA del veicolo da assicurare per la prima volta, se persona diversa (componente stabilmente convivente nel nucleo familiare) dell'intestatario al PRA del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio consegnata.

##### Veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa

Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) l'attestazione dello stato del rischio rilasciata da tale Impresa, ovvero il precedente contratto, nel solo caso in cui lo stesso avesse durata inferiore all'anno.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire in originale e a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) carta di circolazione del veicolo.
- c) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore.
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre, se dalla data di scadenza del contratto precedentemente stipulato con altra Impresa sono trascorsi oltre 12 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.

La disciplina del presente articolo si applica anche ai veicoli precedentemente assicurati con SARA, qualora il precedente contratto sia stato risolto per qualunque causa e vi sia almeno un giorno di interruzione tra la scadenza del contratto precedente e la data di effetto del

contratto di nuova stipula.

Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato all'estero il Contraente non è tenuto alla consegna dei documenti di cui al punto a). Può tuttavia consegnare, ai fini dell'assegnazione ad una classe di merito o livello di Pejus diversi da quelli d'ingresso, una dichiarazione relativa alla sinistralità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

#### **Veicoli precedentemente assicurati presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa**

Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con Impresa che non abbia rilasciato l'attestazione dello stato del rischio perché le è stata vietata l'assunzione di nuovi affari oppure perché posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il contratto stipulato con detta Impresa;
- b) l'ultima quietanza di premio pagata.

Inoltre, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione a mezzo raccomandata A. R. all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., circa gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- c) carta di circolazione del veicolo.
- d) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore.
- e) certificato di proprietà (o foglio complementare)

Se dalla data di scadenza del contratto stipulato con l'Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.

### **C. Variazioni su contratti in corso con SARA**

#### **Cessione di contratto**

Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l'alienante chiede la cessione del contratto all'acquirente, è tenuto a consegnare, in originale: il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.

Se l'acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per i veicoli assicurati per la prima volta.

#### **Sostituzione con altro veicolo a seguito di trasferimento di proprietà**

Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) carta di circolazione del veicolo alienato ovvero certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli;
- c) carta di circolazione dell'altro veicolo;
- d) certificato di idoneità tecnica se trattasi di ciclomotore.
- e) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro veicolo.

#### **Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio**

Se a seguito di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del veicolo l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo demolito o esportato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione.
- c) dichiarazione autografa di demolizione o di avvenuta consegna per demolizione se il veicolo assicurato è un ciclomotore.

Se a seguito di vendita il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto, è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo venduto.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la vendita.

#### **Sostituzione con altro veicolo a seguito cessazione del rischio**

Se a seguito di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del veicolo l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua

## IL CONDUCENTE

### NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI

proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato.  
Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:
- b) denuncia di furto presentata alle competenti Autorità, oppure attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione;
- c) dichiarazione autografa di demolizione o di avvenuta consegna per demolizione se il veicolo assicurato è un ciclomotore
- d) carta di circolazione dell'altro veicolo.
- e) certificato di proprietà (o foglio complementare)

#### Sospensione del contratto

Se il Contraente chiede la sospensione del contratto, è tenuto a consegnare, in originale:

- a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo assicurato.

#### Riattivazione del contratto

Se, a seguito di sospensione, il Contraente chiede la riattivazione su veicolo diverso da quello in precedenza assicurato, è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione del veicolo alienato, oppure certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli; oppure:
- b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del veicolo; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione;
- c) carta di circolazione dell'altro veicolo;
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro veicolo.

Se, viceversa, il Contraente chiede la riattivazione sullo stesso veicolo in precedenza assicurato, non è richiesta ulteriore documentazione.